

## proposta di legge n. 137

a iniziativa del Consigliere Mammoli  
*presentata in data 11 dicembre 2006*

---

MODIFICA AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 13  
DELLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge statutaria ha lo scopo di apportare una modifica all'articolo 13, comma 4, del nuovo Statuto regionale (Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1).

La suddetta disposizione prevede che "il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale".

Il precedente Statuto regionale, all'articolo 12, ultimo comma, prevedeva, invece, che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restassero in carica per la durata di trenta mesi.

Dall'iter di approvazione del nuovo Statuto regionale (resoconto integrale della seduta del 4 luglio 2002, n. 25 della Commissione straordinaria per la riforma dello Statuto regionale) risultano due opzioni per quanto concerne la durata dei suddetti organi del Consiglio regionale.

La prima prevedeva che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restassero in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione della nuova Assemblea, la seconda invece, stabiliva che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restassero in carica per la durata di trenta mesi.

La Commissione straordinaria ha optato per la prima ritenendo che il Presidente della Giunta che è eletto a suffragio universale e diretto resta in carica per l'intera legislatura e, pertanto, anche per la durata degli organi consiliari (Presidente e Ufficio di Presidenza) doveva essere prevista la medesima scadenza.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato in primo luogo, è da rilevare che nei confronti del Presidente della Giunta regionale (che è eletto a suffragio universale e diretto, in base all'articolo 7, comma 1, dello Statuto) è possibile esprimere la sfiducia da parte del Consiglio regionale.

L'articolo 10, comma 1, del nuovo Statuto regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126, secondo e terzo comma della Costituzione, prevede che "Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata con appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi".

All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio (articolo 10, comma 3, del nuovo Statuto regionale).

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal suddetto articolo il Presidente della Giunta regionale resta in carica sino all'approvazione della mozione di sfiducia.

In considerazione di quanto sopra detto, si ritiene per quanto concerne la durata in carica del Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza

che questi siano sottoposti ad una verifica politico-istituzionale decorsi trenta mesi dalla loro elezione.

In secondo luogo, è da sottolineare che la maggioranza degli Statuti sinora entrati in vigore (Calabria, Liguria, Piemonte, Toscana ed Umbria) prevedono che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica per un periodo limitato e non per l'intera legislatura. Trattasi di Regioni che, come le Marche, hanno optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 20, comma 4, dello Statuto calabrese prevede che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza siano rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio.

L'articolo 22, comma 5, dello Statuto della Regione Piemonte stabilisce che "l'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio".

In modo analogo, ai suddetti Statuti, quello toscano prevede all'articolo 12, comma 2, che "Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile". L'articolo 14, comma 3, dello Statuto, inoltre, stabilisce che "l'Ufficio di Presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile".

Lo Statuto della Regione Umbria prevede, all'articolo 46, comma 5, che "I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili".

Lo Statuto della Regione Liguria stabilisce per quanto concerne la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza un periodo ancora più limitato, salvo conferma. Infatti, l'articolo 19, comma 4, dello Statuto prevede che "L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato in anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza".

E' da rilevare, infine, che lo Statuto della Regione Puglia pur stabilendo all'articolo 27, comma 2, che l'Ufficio di Presidenza resti in carica per l'intera legislatura, prevede per i componenti dell'organo la mozione di decadenza.

L'articolo 27, comma 4, dello Statuto, infatti, disciplina la mozione di decadenza per gravi motivi che può essere presentata da almeno due terzi dei Consiglieri in carica nei confronti di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'approvazione della mozione determina la rimozione della carica.

Per le suddette motivazioni si ritiene, pertanto, modificare il comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 prevedendo che "il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restino in carica per la durata di trenta mesi, come d'altronde era stabilito nel precedente Statuto regionale".

## Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

“4. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.”.